REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **BERGAMO** SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

☒	**DE PETRIS**	**PIERO**	**Presidente**
☒	**MONARDO**	**GIANFRANCO**	**Relatore**
☒	**DELLA VECCHIA**	**ANGELO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 861/13
  depositato il 08/08/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2008
  contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 861/13

UDIENZA DEL

18/03/2014 ore 09:00

SENTENZA

N° 320

PRONUNCIATA IL:

18 MAR 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

17 APR 2014

Il Segretario

Dott. Paolo Pappalardo

USO RICERCA E STUDI

Fatto e Diritto

impugna la cartella di pagamento n. (

contenente l'iscrizione a ruolo degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36 ter del dpr 600/73 in materia di irpef e addizionali - anno 2008 - per l'indebita detrazione di € 306,00, esposti nel PL 13 (detrazione per figli a carico) e di € 2.303,00, esposti nel PL 19 (spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio, consistiti nel recupero del sottotetto ai fini abitativi.

Nulla quaestio per il diniego del riconoscimento dell'eseguita detrazione per figli a carico, giacchè è la stessa ricorrente che ammette d'essersi sbagliata, spettante quella detrazione a chi effettivamente aveva sostenuto quella spesa, ovvero il marito.

Rivendica, invece, il diritto di recuperare il 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio del sottotetto della sua abitazione, sebbene l'Agenzia delle Entrate di Bergamo sostenga che, essendosi conclusi quei lavori con l'aumento della volumetria originaria del locale, non spetta la detrazione dei costi sostenuti.

Vista ed applicata la legge regionale 15 luglio 1996, n. 15, devesi riconoscere che l'eventuale aumento di volumetria derivanti dagli interventi edilizi di cui agli artt. 1 e 2, se rimane invariata la superficie, non deve essere considerato urbanisticamente un vero e proprio aumento, giacchè, come recita la legge, quegli interventi *non richiedono preliminare adozione ed approvazione di un piano attuativo*, tant'è che la legge ha previsto espressamente, all'art. 6, la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e il contributo.

In sostanza, la Regione Lombardia ha voluto premiare, nel recupero dei sottotetti, con la possibilità della detrazione fiscale del 36%, le innovazioni tecnologiche sui fabbricati e il contenimento dei consumi energetici, riconducendo l'eventuale aumento di volumetria alla categoria delle ristrutturazioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38088 del 28 settembre 2009, ha fornito un importante chiarimento in materia di ristrutturazione edilizia, riconducendo, come di fatto

MEF Dipartimento delle Finanze

USO RICERCA ESTUDI

avviene con il dpr 380/2001, alla tipologia delle ristrutturazioni edilizie anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, *pure con incrementi di superficie e di volume*.

Nel caso di specie, devesi riconoscere la ragione della ricorrente, che può dunque detrarre, nella percentuale consentita dalla legge, le spese della ristrutturazione del proprio sottotetto, spese che, come risulta, sono state sostenute già in anni pregressi, così che l'importo massimo su cui quantificare l'importo detraibile è di € 48.000,00.

E' necessario, dunque, rideterminare il *quantum* detraibile.

Così orientata la decisione, le spese di causa vanno compensate fra le parti, stante la natura complessa della materia, disciplinata da leggi nazionali e regionali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti dell'importo massimo detraibile di € 48.000,00, negli anni in cui è chiesta la detrazione.

Rigetta nella parte relativa all'indebita detrazione di € 306,00 per i figli a carico.

Compensa le spese.

Così deciso in Bergamo il 18 marzo 2014

IL RELATORE **IL PRESIDENTE**

USC RICERCA E STUDI